

ALLEGATO 1 (al Decreto - Legge 3 maggio 2020 n.68)

a) *Misure igienico-sanitarie (valide per chiunque, sia nel proprio domicilio che fuori da esso):*

1. misurarsi quotidianamente la temperatura corporea e non uscire di casa nel caso in cui sia superiore a 37°C;
2. lavarsi spesso le mani. Tutti i locali pubblici, privati, posti di lavoro e luoghi di aggregazione hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli operatori e dei fruitori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
3. evitare il contatto ravvicinato, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
4. rispettare l'igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o all'interno della piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
5. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro. Tale distanza va ampliata ad almeno 1,5 metri in caso di contatti sociali prolungati oltre i 30 minuti. Tale distanza va ampliata ad almeno 4 metri per l'attività motoria e sportiva all'aperto;
6. è proibito l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate e similari, anche durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
9. pulire frequentemente le superfici con disinfettanti a base di ipoclorito o alcol;
10. usare la mascherina di tipo chirurgico ogni qual volta si entri in contatto con altre persone;
11. usare guanti monouso quando si entra in contatto con oggetti che anche altre persone potrebbero maneggiare, oppure igienizzare le mani ad ogni contatto con essi.

b) *Misure igienico sanitarie comuni ad ogni attività economica:*

1. divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37°C o in presenza di sintomi influenzali e/o respiratori;
2. l'ingresso ai locali delle attività è ammesso esclusivamente in assenza della sintomatologia di cui al punto 1.
3. obbligo di indossare mascherina di tipo chirurgico ed utilizzo di gel disinfettante o in alternativa l'uso di guanti monouso per ogni operatore e controllo che ogni cliente ne sia a sua volta provvisto. Obbligo di mantenimento delle distanze;
4. l'attività deve organizzarsi al fine di garantire che all'interno dei locali vi sia la presenza di un solo cliente per volta oppure:
 - a. di 1 cliente ogni 40 mq in caso di medie e grandi strutture di vendita così come definite all'articolo 23 della Legge n 130/2010 ove il cliente non sia tenuto a sostare ma sia in movimento (ad es. alimentari, oggettistica, etc);
 - b. di 1 cliente ogni 2 metri lineari, e non più di un cliente per ogni operatore, in caso di attività ove il cliente sia tenuto a sostare (ad es. assicurazioni, sportelli in genere etc). In tali casi il distanziamento richiesto deve essere evidenziato tramite adesivi a terra con bandelle bianco/rosso o giallo/nero, e devono venire installati appositi divisori in plexiglass tra i clienti e tra i clienti e gli operatori;
5. obbligo di segnaletica informativa all'ingresso del negozio e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
6. sanitizzazione di ogni spazio comune (spogliatoi, servizi igienici, aree reception o di attesa ecc.) tra un cliente e l'altro. A tale scopo è fatto obbligo di rimuovere, dagli spazi comuni, qualsiasi oggetto non sanitizzabile con alcool o ipoclorito (a titolo esemplificativo riviste, cuscini, sedute con rivestimento in tessuto etc.);

7. permanenza dei clienti all'interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile all'erogazione del servizio/trattamento, con divieto di accesso degli accompagnatori ad eccezione di figli minorenni e/o persone disabili che comunque sono sottoposti a tutte le regole di distanziamento;
8. ai visitatori esterni (es. fornitori, rappresentanti, imprese di pulizie, manutentori, etc.) sono applicate le stesse disposizioni previste all'Art. 4 del presente decreto - legge nonché all'allegato 1;
9. sanificazione dei POS smac e POS pagamento dopo ogni utilizzo, ed utilizzo di guanti monouso per la gestione della cassa oppure sanificazione delle mani ad ogni operazione.
10. i capi di abbigliamento e/o similari, provati poi resi, devono venire messi nuovamente in vendita solamente trascorso un periodo di tempo non inferiore alle 2 ore;
11. al fine di evitare la diffusione del contagio, l'eventuale organizzazione dei turni lavorativi nelle attività economiche deve avvenire attraverso il mantenimento dello stesso turno per ogni lavoratore. Non devono inoltre avvenire sovrapposizioni di turni nel ciclo produttivo e si raccomanda di evitare forme di contatto fra i turni e nei cambi di personale nei turni.

